

Torino, li 11 MAR. 2015

Prot. n. 2870

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché della Direzione Lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo per la realizzazione di *"Intervento di Riqualificazione Stadio Olimpico Freestyle con inserimento di campo da calcio regolamentare"* nel Comune di Sauze d'Oulx CUP F67B14000020001 – CIG 60910025DB – (gara 1- 2015). Bando di gara n. 2015/S 26-043417 del 06/02/2015 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

In riferimento al bando di gara in oggetto, con la presente si richiede il superamento dell'obbligo di presentazione della cauzione provvisoria, ritenendo che essa rappresenti soltanto un aggravio di spesa per i partecipanti. In base alla diverse determinazioni in più occasioni pubblicate in materia appare chiaro come non sussista l'obbligo a presentare cauzione provvisoria (e definitiva) da parte di professionisti per l'espletamento di servizi professionali.

Su tale tematica (inammissibilità della richiesta di cauzione ai professionisti) si era infatti espressa l'AVCP con la Determinazione n. 6 del 11/07/2007, precisando in maniera argomentata che "la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del D. Lgs. n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione" e "le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo" il che porta ad escludere l'applicazione a tali affidamenti delle ulteriori garanzie previste non solo negli artt. 75 e 113 del Codice ma anche dall'art.38.

A tal proposito valga anche il parere di precontenzioso n.152 del 14/09/2011, che si esprime conformemente a quanto fin qui affermato, e nel sito dell'ANAC (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) è rubricato agli articoli 111 e 38 del Codice.

Nello stesso senso, la sentenza del Consiglio di Stato del 13 marzo 2007 n. 1231 (erroneamente riferita nell'avviso comunale come 7231) che afferma espressamente che "il legislatore, invero, ha inteso disciplinare in maniera differente le garanzie che devono essere presentate dall'esecutore dei lavori pubblici rispetto a quelle che devono essere presentate dai progettisti degli stessi".

Infine citiamo anche la nota n. 0090202 del 13.08.2014 dell' ANAC.

Si richiede quindi che decada tale richiesta in capo ai partecipanti al bando pubblicato da parte della Vostra Società.

Si precisa quanto segue:

Si specifica che, ai sensi, dell'art. 268 del D.P.R. n. 207/2010 ("Regolamento") e s.m.i., "ai servizi di cui all'articolo 252, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 113" del Codice degli Appalti.

Tra i servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, alla luce delle esclusioni operate dalla sopra citata norma, come noto rientrano la "direzione dei lavori [...], le attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché gli altri servizi tecnici, [...]".

Pertanto, posto che la gara in questione ha ad oggetto non solo l'affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – per cui vale l'applicazione dell'art. 111 del Codice degli Appalti, bensì anche della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, per tali prestazioni, e alla luce del richiamo operato agli artt. 75 e 113 del Codice degli Appalti dal citato art. 268 del Regolamento, risulta legittima la richiesta della cauzione provvisoria da parte di tale Stazione Appaltante.

In ogni caso, si dispone una riduzione dell'importo di tale cauzione, da € 8.855,00 ad € 2.969,88, con conseguente rettifica della Documentazione di Gara.

In merito al quesito 2:

1) Tra le mansioni richieste al concorrente c'è lo studio di prefattibilità ambientale finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.

Qualora l'esito della verifica di assoggettabilità fosse positivo e, pertanto, si dovesse procedere con la redazione della V.I.A., tale attività professionale (redazione della V.I.A.) è compresa nell'incarico in oggetto o sarà attivata un'altra procedura di affidamento di incarico professionale avente per oggetto la redazione della V.I.A.?

Nell' ipotesi di assoggettamento a VIA saranno sospesi i termini di esecuzione dell'incarico in attesa dell'approvazione della V.I.A.?

2) Nei documenti del progetto preliminare sono previsti: Studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti e indagini preliminari, ecc.

Si richiede se gli oneri di eventuali indagini geognostiche (sondaggi, prove in sito), geofisiche e di caratterizzazione ambientale (analisi di laboratorio per la verifica della presenza di amianto) propedeutiche alla progettazione siano compresi nell'importo a base d'asta per l'affidamento dei

servizi di ingegneria auspicando che siano esclusi considerato che l'oggetto del bando sono servizi di natura intellettuale (paragrafo 6.1 del Disciplinare).

Si precisa quanto segue:

1) Premesso che la Valutazione d'Impatto Ambientale e l'emissione del relativo provvedimento autorizzativo è di competenza dell'Ente preposto, è richiesta al progettista la redazione di tutti gli elaborati utili all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni per realizzare l'opera, tra cui anche quelli eventuali relativi alla V.I.A.. Posto quanto precedentemente enunciato e così come già esplicitato all'art. 7, comma 6, lettera e), del Capitolato prestazionale detta attività è prevista all'interno dell'incarico. Infatti, detto articolo così recita: " *Il progetto deve soddisfare le eventuali prescrizioni degli Enti competenti coinvolti nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione delle opere ed ottenere le relative autorizzazioni. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti volti all'approvazione delle varie fasi progettuali, devono essere obbligatoriamente ottemperate dal progettista, a sua cura e spese, senza oneri per l'Ente Appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o, comunque, prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione.*" Si specifica, altresì, che i tempi relativi all'iter autorizzativo non incidono sui termini d'esecuzione.

2) Le attività di indagine geognostica, così come definite nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 563 del 02/02/2012, finalizzate ad acquisire tutti i dati eventualmente utili per la redazione della Relazione Geologica, si ritengono compensate all'interno del corrispettivo del servizio posto a base di gara.

Diversamente, la caratterizzazione ambientale, nonché le indagini di tipo geotecnico così come definite nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 563 del 02/02/2012, finalizzate alla redazione della Relazione geotecnica e quindi a fornire tutti i parametri geo-meccanici del terreno, essendo la programmazione delle medesime da redigersi a cura del progettista stesso sulla base dei dati desunti dalla Relazione geologica, non possono rientrare nell'incarico di cui trattasi.

In merito al quesito 3:

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi della determinazione ANAC del 7 luglio 2010 n. 5 e alla successiva revisione e aggiornamento, si chiede di confermare quanto già genericamente indicato al punto 11.4 del disciplinare e cioè che è possibile coprire il requisito di cui alla categoria S.04 con la categoria S.06 poichè di grado di complessità maggiore.

Si precisa quanto segue:

Si conferma quanto già genericamente indicato al punto 11.4 del disciplinare, ossia che per quanto concerne le categorie "edilizia", "strutture", "viabilità" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013, vale il principio per cui nell'ambito della stessa categoria le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica

destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In merito al quesito 4:

Gli incarichi svolti nel decennio antecedente la pubblicazione del bando devono essere di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, DL e Coordinamento sicurezza (incarico completo come l'oggetto del bando) oppure possono essere relativi ad un solo livello di progettazione o alla sola DL o al solo coordinamento della sicurezza?

Inoltre, quale requisito viene richiesto per il coordinamento sicurezza (a parte il possesso dei requisiti di legge - D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)?.

Si precisa quanto segue:

Come descritto nel Disciplinare di gara al paragrafo 11.2 lett. b) e c) è richiesta la presentazione di "servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.", pertanto i servizi potranno riguardare la redazione di progetti di qualsiasi livello progettuale, nonché servizi di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Ai fini dell'ammissione alla presente procedura di gara è necessario che il concorrente possieda i requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari richiesti al paragrafo 11.2 del Disciplinare di gara, fermo restando che sia il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione che quello incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovranno possedere i requisiti di cui all'art.98 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

In merito al quesito 5:

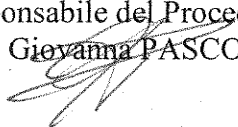
Siamo un RTP da costituirsi e vorremmo partecipare al bando in oggetto. Per quanto riguarda la documentazione amministrativa e precisamente il Mod. B (dichiarazione requisiti generali), è predisposta per: singolo professionista, soc. di ingegneria/consorzi stabili, società di professionisti, studio associato e consorzio stabile. Noi, in qualità di RTP sotto quale voce ci identifichiamo?

Si precisa quanto segue:

Il Modello B contiene le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti generali e, pertanto, dovrà essere compilato da ciascun membro del costituendo raggruppamento.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanna PASCOTTO



ib

SCR